





## Ancora grazie Un ultimo saluto a Pier Luigi Vigna

Lo aspettavamo a Pisa per il 17 Ottobre p.v. per un incontro aperto con gli studenti, un incontro che lui stesso aveva suggerito di fare e per il quale si era reso da subito disponibile, con contagioso entusiasmo.

Avevamo pensato ad un incontro aperto con gli studenti di tutto l'Ateneo, avevamo pensato di raccogliere in grosse scatole le domande dei giovani e dei meno giovani che si fossero dimostrati curiosi di conoscerlo e di incontrarlo...

Ma Pier Luigi Vigna, che era malato da tempo, si è spento lo scorso 28 Settembre e proprio il 17 Ottobre il nostro giornalino andrà in stampa con questo breve articolo in suo ricordo e ringraziamento.

Alcuni di noi lo avevano incontrato nel 2010 nella sua casa e lo avevano intervistato.

I ragazzi che hanno avuto l'onore ed il piacere di trascorrere un intero pomeriggio con il Dr. Vigna e di ripercorrere con lui cinquanta anni di storia del nostro Paese (dalla vicenda del c.d. mostro di Firenze all'attentato di Via dei Georgofili ed alle stragi del terrorismo) ricordano quel pomeriggio con enorme commozione e viva emozione e noi tutti, che allora abbiamo letto l'intervista e adesso attendevamo di incontrarlo, abbiamo pensato di riproporre l'intervista pubblicata nell'Aprile 2010 ai nostri lettori di oggi ed a chi, come noi, aveva già letto le parole del Dr. Vigna ed aveva apprezzato, come sempre, la sua chiarezza, il suo impegno, la sua dedizione ed il suo profondo senso di giustizia.

In questo tempo di crisi e nel quale troppo spesso troppi valori sono messi in discussione, sebbene in pensione ed anche durante la malattia, il Dr. Vigna si è impegnato senza sosta per la diffusione di una cultura della legalità, specialmente

tra i giovani.

Ci ha insegnato il senso dello Stato e del dovere, ci ha trasmesso l'importanza dell'impegno e del rispetto delle istituzioni, ci ha dimostrato cosa siano l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati.

Alla moglie ed alla famiglia tutta del Dr. Vigna vanno il nostro cordoglio ed il nostro più sentito ringraziamento per la disponibilità e l'impegno da sempre dimostrati nei confronti della nostra Associazione e dei giovani in generale.

### Altro Diritto intervista...

#### Pier Luigi Vigna

*(intervista pubblicata su "Art. 17" di Aprile 2010)*

Pier Luigi Vigna nasce il 1° agosto 1933 in provincia di Firenze. Entra in Magistratura nel 1959. Dapprima pretore a Firenze e Milano, dal 1965 ha svolto le funzioni di procuratore della Repubblica (prima sostituto,



poi procuratore aggiunto ed infine - dal 1991 - procuratore capo con funzioni di procuratore distrettuale antimafia) presso la procura della Repubblica di Firenze. Nei primi anni 90 è stato docente di codice penale presso la Scuola Marescialli dell'Arma dei Carabinieri di Firenze. Dal 14 gennaio 1997 è Procuratore Nazionale Antimafia, incarico che lascia nel 2005 per raggiunti limiti

d'età.

Sono circa le 16 quando Pier Luigi Vigna ci apre la porta della sua abitazione. L'emozione è grande, abbiamo davanti un uomo che ha vissuto da vicino, come magistrato, le cronache più nere del nostro Paese. Una volta accomodati iniziano le nostre domande:

**Considerando che per tanti anni ha lavorato come Procuratore Nazionale Antimafia ed ha, di conseguenza, vissuto da vicino stragi, indagini e inchieste, come credeva andava oggi la lotta alla mafia?**

"Bisogna innanzitutto fare una premessa: si sente spesso dire dagli esponenti dell'Esecutivo che il Governo in carica sta combattendo la Mafia. Questo rischia di non dare una corretta informazione ai cittadini, che possono essere indotti a ritenere che sia l'esecutivo che priva il cittadino della libertà personale e non, come avviene in realtà, l'autorità giudiziaria e questo genera una confusione circa la divisione dei poteri, oltre a far sì che ci sia una non esatta informazione sul contenuto dell'art. 14 Cost. Ci sono, inoltre, delle previsioni che minano la giustizia italiana, in primis il "processo breve": non è certo quello di far morire i processi entro certi periodi di tempo il modo migliore per rendere più rapida e più funzionale la giustizia. Esistono poi problemi

circa le risorse: ci sono diversi vuoti di organico, tanto che il Governo è ricorso a un provvedimento che porta il CSM a trasferire d'ufficio magistrati in luoghi più sensibili alla criminalità anche se in questo modo vengono sfoltiti gli uffici da dove questi magistrati vengono tolti, lo stesso problema si pone per i collaboratori amministrativi del magistrato; ci sono anche problemi

che riguardano i meccanismi di revisione processuali: non appena si stanziava un Governo vengono fatte delle Commissioni di revisione ai codici (come la commissione Grosso, la commissione Pagliaro) che, una volta portato a termine il loro programma di revisione, la maggior parte delle volte, tale programma viene abbandonato in un cassetto.

In conclusione oggi, sulla lotta alla mafia e sulla giustizia è stato fatto poco in quanto ci sono mancanze di mezzi di forze di polizia, che sono il braccio del magistrato, e quindi diventerà molto difficile gestire i processi."

stizia, che dovrebbe essere il mezzo con cui si elimina l'illegalità, non funziona e che si fanno leggi che non danno l'idea di bene comune, al quale dovrebbero invece mirare, la gente si "adagia" e diventa priva di forza reazionaria."



#### **Cosa ci sa dire delle varie associazioni mafiose di oggi?**

"A mio parere fra le varie associazioni mafiose in Italia oggi la più potente è la 'ndrangheta, la cui forza deriva da una struttura rigida che si fonda su legami di ordine familiare, che ha il monopolio sull'importazione delle sostanze stupefacenti. Da un po' di tempo Cosa Nostra, oltre a privilegiare l'aspetto "militare", che si è espresso nelle varie stragi, ultime quelle de '92 e del '93, ha fatto uscire anche il lato "del profitto", che ha portato a un inserimento cospicuo di imprese, gestite dalla mafia attraverso "prestanomi", che producono benefici e che si sono sviluppate in molti settori come quello dell'edilizia, degli appalti, delle strutture sanitarie private... I proventi delle mafie si calcola che si aggirino intorno ai 150 miliardi di Euro l'anno.

#### **Come mai, a suo avviso, dalla società civile di oggi non ci si possono aspettare reazioni forti come quelle degli anni '90 durante tangentopoli?**

La mancanza di reazione da parte delle persone è dovuta ad un aumento del sentimento di illegalità che deriva dalla mancanza di esemplarità che le persone dovrebbero avere nei confronti dei funzionari pubblici. Quando si vede che la giu-

#### **Come mai, a distanza di tanti anni, gli aspetti della vicenda del Mostro di Firenze non si sono completamente chiariti?**

"Secondo me sono stati chiariti. Ho sempre ritenuto che gli autori fossero Pacciani, Vanni e Lotti. C'è chi sostiene che sia rimasto il mistero sul mandante ma da quando questi sono stati arrestati non si sono più verificati omicidi. Inizialmente il mandante fu cercato in un farmacista di Firenze, il quale, però, venne assolto. Ed anche durante l'interrogatorio del Lotti questi non disse nulla circa un ipotetico mandante."

#### **Come ha vissuto lei, da procuratore capo, le stragi di Firenze, Roma e Milano?**

"All'una e cinque mi arrivò una telefonata da parte di un collega che mi avvertì dell'esplosione. Quando giunsi presso l'accademia dei Georgofili a Firenze i vigili del fuoco mi dissero che avevano trovato una profonda buca dinanzi all'ingresso e si comprese immediatamente che si trattava di esplosivo. A distanza di poco tempo avvennero stragi analoghe: una Roma e due a Milano.

Dopo che i procedimenti vennero riuniti a Firenze si iniziò a controllare i vari tabulati telefonici, per vedere se ci fossero telefonate collegate alle stragi. Si trovò un elemento di collegamento in una telefonata fatta

a Prato ad un parente di un mafioso. Interrogato quest'uomo, si arrivò a rimettere insieme i vari tasselli delle vicende che portarono alle varie condanne alla pena dell'ergastolo.

Durante il mio incarico come PM ho sempre cercato di tenere a bada il lato emotivo che però subentrò quando, durante il recupero dei cadaveri di via dei Georgofili, vidi estrarre dalle macerie il corpo privo di vita di una bambina."

#### **Cosa pensa dell'Art. 41 bis O.P.? La Corte Costituzionale si è più volte espressa su questo articolo ma mai dichiarandolo incostituzionale.**

"La prima volta che fu previsto quest'articolo fu a seguito dell'omicidio di Borsellino. Prima del suo inserimento nel codice dell'ordinamento penitenziario si andava avanti con decreti legge e leggi. La Corte Costituzionale ha previsto vari suoi aggiustamenti non dichiarandolo, però, mai incostituzionale. Questo, a mio avviso, a causa della pericolosità sociale degli individui a cui viene applicato, i quali hanno rapporti molto solidi fuori dalle mura carcerarie e che difficilmente lasciano cadere una volta detenuti. Il 41 bis ha come scopo quello di far sì che vengano recisi questi contatti, chiudendo il soggetto in un regime carcerario stretto ed è per questo che molti sono diventati collaboratori di giustizia, proprio perché gli è venuta a mancare la struttura solida che li sorreggevano quando ancora erano in libertà."

#### **Cosa pensa delle associazioni di volontariato che operano all'interno delle mura carcerarie?**

"Penso che siano utili e che possano funzionare ma chi lo fa deve avere una certa esperienza, avere fermezza e sapersi distanziare dal detenuto, per evitare che si possa creare un "vortice emozionale" che possa coinvolgere il volontario.




## Ted Bundy, l'assassino gentiluomo

Il 15 febbraio 1978 viene arrestato in Florida un uomo che più tardi confesserà 23 omicidi. Quasi tutte le vittime sono ragazze giovani e avvenenti, somiglianti tra loro e alla donna che in gioventù lo aveva rifiutato, Stephanie Brooks. La polizia era quasi sicura che ne avesse uccise almeno altre 15. Il mese prima infatti una studentessa era stata trovata morta, seviziata, violentata e strangolata, nel pensionato femminile Chi Omega della Florida State University. Il suo nome era Margaret Bowman. In una stanza vicina fu trovata Lisa Levy, anch'ella morente, il suo corpo era stato morso selvaggiamente. Nello stesso pensionato femminile erano state aggredite, ma non uccise, altre due studentesse. Novanta minuti dopo Cheryl Thomas veniva seviziata nel suo letto dallo stesso uomo. Tre settimane più tardi a Salt Lake City scomparve una ragazzina di 12 anni, Kimberly Ann Leach; il suo corpo fu ritrovato due mesi dopo in un fiume. La settimana dopo la polizia fermò un'auto rubata e l'uomo che era alla guida dichiarò di essere Chris Hagen, poi si corresse e disse di chiamarsi Kenneth Maisner. Ma anche questo si rivelò essere uno dei tanti nomi impressi sulle numerose carte di credito rubate in possesso dell'uomo. Ci vollero più giorni perché la polizia della Florida si rendesse conto di aver fermato uno degli uomini più spietati e pericolosi d'America: Theodore Robert Bun-

dy. Era latitante dopo essere scappato da Aspen, Colorado, durante l'udienza preliminare per l'omicidio di un'altra bella ragazza. La polizia si mise subito alla ricerca di collegamenti tra gli omicidi e le ultime sparizioni di giovani donne avvenute nella zona. Bundy negò con fermezza ogni accusa, sicuro che non potessero esserci elementi che lo collegassero ai brutali omicidi avvenuti nel pensionato universitario o agli altri, ma il suo sangue freddo venne meno quando gli inquirenti decisero di indagare sui morsi inferti sul corpo di Lisa Levy. Ci vollero sei uomini per tenerlo fermo in cella il tempo necessario a prendere il calco di cera della dentatura e ad effettuare le fotografie dei denti utili al confronto. Le impronte dei suoi denti corrispondevano ai segni lasciati selvaggiamente sulle natiche di Lisa. Il feroce assassino era un classico psicopatico, violento dentro e capace di uccidere senza rimorso. Cosa non comune per un pluriomicida era il fatto che le donne lo trovavano attraente ed è per questo che molte ragazze commisero l'errore di andare con lui. Ted Bundy era infatti un seduttore capace di affascinare chiunque, era riflessivo, carismatico e molto affabile, qualità che gli valsero l'ossimorico appellativo di assassino gentiluomo. Figlio illegittimo di Louise Cowell, una ragazza nubile sedotta da un ufficiale dell'aeronautica militare, Theodore Robert Cowell nasce il 24 novembre

1946 all'Elizabeth Lund Home, una clinica privata del Vermont, alla quale era solito rivolgersi giovani ragazze con gravidanze indesiderate e sconvolte da questa attività. Alla fine degli anni sessanta si trasferisce a Seattle, si laurea in psicologia e si iscrive anche a legge. Nel 1974 le ragazze cominciarono a sparire: il 31 gennaio Linda Ann Hyley, una studentessa di 21 anni dell'Universi-

ta fine della relazione come l'elemento scatenante che provoca l'esplosione di tanta ferocia. In California si dedica alla politica e si offre come volontario per aiutare i Repubblicani locali, ma finisce subito nei guai con un comportamento scorretto, che lo costringe ad allontanarsi da questa attività. Alla fine degli anni sessanta si trasferisce a Seattle, si laurea in psicologia e si iscrive anche a legge. Nel 1974 le ragazze cominciarono a sparire: il 31 gennaio Linda Ann Hyley, una studentessa di 21 anni dell'Universi-



Ted Bundy, l'assassino gentiluomo

tà di Washington scomparve; poi fu la volta di Donna Mason, 19 anni, studentessa dell'Evergreen State College, non tornò mai da un concerto jazz; Susan Rancourt, studentessa di 18 anni, andò al cinema e sparì; Roberta Parks, 22 anni scomparve durante una passeggiata a tarda sera; qualche giorno dopo uno sconosciuto lasciò il bar nelle vicinanze dell'aeroporto di Seattle insieme a Brenda Ball, che non fu più vista viva. Il suo corpo martoriato fu ritrovato mesi dopo in una località di montagna appena fuori città, insieme ad altri corpi in decomposizione, compreso quello della prima vittima di Seattle, Linda Ann Healy. Georgann Hawkins stava tornando da sola al pensionato femminile dell'Università di Washington, ma non giunse mai a destinazione. Il 14 luglio 1974 la spiaggia del Lago Sammamish era molto affollata e un uomo di nome Ted, chiese a molte donne di aiutarlo a caricare dei pacchetti in macchina: Janice Ott accettò di aiutarlo e scomparve, così come Denise Naslund. I loro corpi decomposti furono trovati vicino al Lago Sammamish nel settembre successivo, insieme a quello di un'altra donna non identificata ed ad altri resti. Con l'aiuto di alcune donne, che erano state avvicinate dall'uomo col braccio al collo, venne realizzato e diffuso un identikit dell'uomo, molto accurato e somigliante. Tra i sospettati rientrava anche Ted Bundy, ma risultava essersi trasferito a Salt Lake City e la polizia lasciò perdere. Le sparizioni nello stato di Washington erano finite nell'agosto del 1974, ma cominciarono a verificarsi molti episodi di scomparsa a Salt Lake City. Nancy Wilcox, una liceale di 16 anni, fu vista viva l'ultima volta a bordo di una Volkswagen il 2 di ottobre, ma il suo corpo non fu mai trovato; Melissa Smith chiese un passaggio ad un uomo dall'aspetto gen-



tile il 18 ottobre e fu trovata strangolata e sodomizzata in una zona di montagna; Laura Aime scomparve dopo aver lasciato una festa la notte di Halloween e venne trovata massacrata e senza vita. Carol De Ronch venne avvicinata nel parcheggio di un centro commerciale a Murray nello Utah da un falso poliziotto con una Volkswagen, riuscì a scappare nonostante l'uomo le avesse messo le manette, ma non riconobbe il volto dell'assassino nelle foto segnaletiche. Nei sei mesi successivi altre ragazze scomparvero nell'area di Salt Lake City, l'ultima nel luglio del 1975, una dipendente di un distributore di benzina del Colorado. Il 16 agosto 1975 la polizia fermò una Volkswagen sospetta e dopo un inseguimento venne arrestato il guidatore, Ted Bundy. A bordo dell'auto furono ritrovate manette, calze di nylon, stucco per gesso, stampelle e maschere di gomma. In seguito fu rilasciato su cauzione, ma nell'auto venne rinvenuta una ciocca di capelli appartenente a Melissa Smith. Venne convocata allora Carol De Roach, fuggita dall'auto dell'assassino dopo essere stata ammanettata, che lo riconobbe in un confronto all'americana. Gli acquisti fatti con le sue carte di credito provarono che mentiva quando affermava di non essere stato nel Colorado e molti altri stati si interessarono al caso. Al

termine del processo durato 13 mesi venne condannato per rapimento aggravato, ma riuscì ad evadere scappando dalla finestra della biblioteca del carcere. Si rifugiò per 5 giorni in un capanno sulle montagne di Aspen in Colorado, poi rubò una macchina e tornò indietro nonostante i numerosi posti di blocco e la sorveglianza aerea con elicotteri. Fu arrestato di nuovo a pochi isolati dal luogo da cui era fuggito. In seguito scappò dal carcere attraverso un buco scavato nel soffitto della sua cella, raggiunse Denver su una macchina rubata e infine prese un volo per Chicago. Da lì volò in Florida dove ricominciò ad uccidere, ma venne finalmente fermato dopo gli omicidi di Salt Lake City e del pensionato universitario Chi Omega. Il processo a Theodore Robert Bundy si protrasse dal 1979 al 1980, in Florida, ed venne seguito con grandissima attenzione dai media. Fiducioso delle proprie abilità, Ted decise di difendersi da solo e cercò con vari espedienti di far cambiare la giuria e il giudice, accusandoli di parzialità. Nonostante le sue continue dichiarazioni di innocenza, l'abile autodifesa e malgrado una commovente deposizione della madre di Ted, tutte le prove, soprattutto le impronte dentarie sui cadaveri, erano contro Bundy e la sentenza sembra scontata. Nel tentativo di avere un testimone schiacciato in meno, Bundy si avvantaggiò di una legge della Florida per cui qualunque dichiarazione di matrimonio, espressa sotto giuramento alla presenza degli ufficiali della corte, era ritenuta valida e legalmente vincolante: propose alla sua ragazza attuale, Carol Ann Boone, una vecchia compagna di università, di sposarlo. Lei accettò e divenne sua moglie, ma il matrimonio non riuscì ad impietosire la giuria e appena sette ore più tardi arrivò la sentenza di morte.



(Continua da pagina 5)

Il verdetto fu il seguente: "Nella seconda circoscrizione giudiziaria della Contea della Florida, caso n. 78670, la giuria di Miami, Daytona, Florida, questo 24 luglio 1979 ha riconosciuto l'accusato, Theodore Robert Bundy, colpevole delle accuse di omicidio di primo grado della fu Lisa Levy, colpevole senza attenuanti". Il Giudice Edward Cowart pronunciò la condanna a morte: "Si ordina quindi che, alla data stabilita, lei venga messo a morte tramite corrente elettrica sufficiente a causarle un decesso immediato e che la corrente elettrica continui a passare attraverso il suo corpo, finché la morte non sopravvenga". Il Giudice ebbe poi parole di lode per il comportamento di Bundy in tribunale: "è tragico, per questa Corte, assistere ad un tale spreco. Penso alla capacità che lei ha mostrato in quest'aula, lei è un giovane brillante, avrebbe potuto essere un buon avvocato e sarei stato felice di vederla esercitare di fronte a me, ma ha sbagliato strada amico!" Lasciò il tribunale da colpevole e venne trasferito ad Orlando per subire un altro processo per l'omicidio della giovane dodicenne Kimberly Ann Leach, dove il giudice lo condannò a morte. Seguirono nove anni di ricorsi in appello e tra il 1982 e il 1986, Bundy riuscì ad evitare per ben due volte l'esecuzione capitale. Nel 1982, durante una visita coniugale, mette incinta la



moglie, che partorirà una bambina. Quando anche l'ultimo appello venne respinto, Bundy cercò di ritardare la sua esecuzione cominciando a confessare. Come ultima tattica utilizzò la domanda di grazia, chiedendo di andare oltre la punizione e la ritorsione, perché niente avrebbe riportato in vita quelle belle ragazze. Alla fine, nove anni dopo la sentenza, lo stato della Florida si preparò all'esecuzione di Theodore Robert Bundy, che venne giustiziato alla presenza del Governatore dello Stato alle 7 del mattino del 24 gennaio 1989 sulla sedia elettrica, tra le urla di incitamento e gli applausi della folla riunita fuori dal penitenziario.

Marta Campagna



### Focus: Dagli appunti di Ted Bundy

Nei suoi ultimi giorni Ted Bundy scrisse alcune note:

*"Sono il più freddo figlio di puttana che incontrerete mai. Molte persone vengono bloccate da un meccanismo chiamato colpa, io non mi sento in colpa per niente; mi dispiace per coloro che si sentono in colpa. Non riuscivo a trattenermi, ho cercato di condurre una vita normale, ma non era possibile... tutte le volte sentivo questa forza che cresceva in me, sono malato, non posso andarmene in giro come tutte le persone normali. Ora lo so".*

## L'Isola dell'Asinara... L'isola del diavolo<sup>1</sup>

A nord-est delle coste della Sardegna, all'interno del comune di Porto Torres, distante pochissimi chilometri dalle coste del comune di Stintino, si trova l'Isola dell'Asinara, un'isola unica nel suo genere e nelle innumerevoli specie animali e vegetali che ospita al suo interno. Un paradiso senza eguali. Ma non è sempre stato così. Prima di diventare parco naturale l'isola ha ospitato, fino al 1998, diverse carceri ed alcune colonie penali agricole.

I suoi abitanti, principalmente pescatori, agricoltori e pastori, furono costretti nel 1885 a lasciare la loro terra e ad allontanarsi dall'isola. Si insediarono in quello che oggi è il paese di Stintino, situato nell'ultimo lembo di terra che si estende verso l'isola dell'Asinara, dalla quale il golfo che lo ospita prende il nome. A seguito dell'allontanamento dei civili dall'isola, in questa fu iniziata la costruzione di diverse diramazioni carcerarie e l'isola, dal 1885 al 1998, sarebbe stata utilizzata come "isola dei detenuti". A seguito di tale decisione, l'isola, inizialmente ricchissima di arbusti e di vegetazione, è stata spianata quasi completamente, in modo tale da non lasciare alcun luogo per un possibile nascondiglio di eventuali fuggitivi.

Una delle principali diramazioni carcerarie era quella di Fornelli, nella parte più meridionale dell'Asinara. Questo primo istituto penitenziario fu edificato usando come fulcro centrale della costruzione una piccola chiesa, da lì si aprono due braccia: i dormitori, che si vanno a chiudere formando un ferro di cavallo. Fu ampliato negli anni a seguire e nel 1975, durante gli anni di piombo, ospitò, assieme ai detenuti

1) Da "I miei anni nel carcere dell'Asinara", testimonianza di Carmelo Musumeci.

comuni, diversi esponenti delle Brigate Rosse e dell'Anonima sequestrati. Le celle, inizialmente prive di servizi igienici, per la costruzione dei quali si dovette aspettare fino agli anni '70, sono all'incirca di 9 mq, costruite per ospitare due detenuti al massimo. Molto interessante è la tipologia di camere presenti all'interno della struttura: una dotata di pavimentazione, pochi e piccoli ripiani e la porta antistante i servizi igienici, l'altra, nella quale venivano detenuti brigatisti e membri dell'anonima, priva di pavimentazione, ripiani e porta del bagno. Erano presenti diversi spazi per l'ora d'aria, confinanti l'un l'altro, identici per aspetto e dimensioni, ma separati da spesso cemento. Erano formati da un'area coperta, in caso di cattive condizioni atmosferiche, ed una aperta. La porta di accesso era formata da una spessa grata di ferro, che poteva essere aperta per non più di 45 gradi, in modo da poter far passare un detenuto alla volta.

Un'altra diramazione carceraria è quella di Santa Maria, fra le costruzioni più recenti. Nominata la diramazione "legione straniera" a causa del gran numero di detenuti esteri che ospitava. I suoi carcerati praticavano l'allevamento e l'agricoltura, una vera e propria colonia penale. Qui gli agenti di polizia, i quali accompagnavano i detenuti all'esterno per controllarli durante lo svolgimento delle attività agricole, non erano dotati di armi, la sorveglianza era una sorveglianza blanda, addirittura alcuni detenuti erano autorizzati ad allontanarsi diversi chilometri dal carcere per poter far pascolare il bestiame, assolutamente privi di controllo, senza alcun timore per eventuali fughe, il mare e le sue correnti rendevano difficile se non impossibile qualsiasi evasione. Fungeva sempre da colonia penale agricola la diramazione di Tumbarinu, al centro dell'isola dell'Asinara, dove i detenuti erano impegnati ad imbastire le provviste di legna per l'inverno. Ma la diramazione più interessante è, senza dubbio alcuno,

quella situata a Cala d'Oliva. Oltre ad essere il luogo dove risiedevano direttore e vicedirettore del Carcere dell'Asinara, è famosa per aver ospitato dal 1995 al 1998 Salvatore Riina. La struttura era denominata "la discoteca" a causa della costante presenza di luci, accese anche durante la notte, disposte lungo tutto il perimetro, era nata come diramazione penitenziaria per ospitare diversi detenuti ma dal '95 al '98 fu utilizzata per ospitare solo ed esclusivamente "il capo dei capi".

Non può non essere ricordato che l'isola ha accolto, durante la fine degli anni '80, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali hanno soggiornato nella foresteria di Cala d'Oliva, luogo in cui iniziarono a scrivere l'istruttoria per il c.d. "maxiprocesso".

Numerosissime sono state le testimonianze che hanno lasciato sul carcere dell'Asinara i diversi detenuti che vi sono stati reclusi durante gli anni del suo funzionamento, quasi tutti, se non tutti, lo descrivono come un vero e proprio carcere duro, tant'è che dal 1992 fino all'anno in cui fu dimesso, ha ospitato principalmente coloro che erano statati sottoposti al regime del 41 bis. Alcuni di loro lo ricordano come un vero e proprio luogo di tortura, un carcere dove il muro di cinta non era necessario, in quanto era costituito dallo stesso mare. Alcuni lo descrivono come l'isola del Diavolo, come Carmelo Musumeci, che lì fu detenuto in regime di 41 bis dal 1992 al 1997, principalmente con l'accusa di Associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidio, estorsione e detenzione di armi. In un'intervista rilasciata dallo stesso descrive il carcere e il regime a cui era sottoposto come una realtà assolutamente priva di qualsiasi tutela per i diritti umani: celle umide e piene di muffa, piccole aperture dalle quali si riusciva a mala pena a scorgere una spicchio di cielo e servizi igienici privi di porte. Pochi sono stati i casi di evasione che non sono finiti in



dramma, solo un detenuto riuscì ad evadere dal carcere dell'Asinara senza restare vittima del mare.

Ad oggi l'isola ha cambiato completamente volto rispetto a quello che aveva dalla fine del 1800 e la fine degli anni '90, alcune delle diramazioni penitenziarie sono diventate dei veri e propri musei, i quali ospitano la storia di un'isola, dagli anni dove ivi vivevano civili a quelli dove ospitava soggetti privati della libertà personale. Alcune diramazioni, a causa dei materiali con cui furono realizzate, sono inagibili, altre sono state completamente ristrutturate.

Non si può non ricordare che nel 2010 l'isola ha accolto, per più di dieci mesi, i cassaintegrati dell'azienda chimica Vinyls di Porto Torres, i quali si sono auto reclusi all'interno della diramazione del carcere di Cala d'Oliva e da lì hanno iniziato la loro protesta per veder tutelato il loro diritto al lavoro.

Abitata da una piccola comunità di agricoltori fino al 1885, colonia agricola e carcere di massima sicurezza fino al 1998, parco nazionale dal 2002, quest'isola ha sicuramente ospitato diverse realtà in poco più di 100 anni ma l'Asinara resta sicuramente la testimonianza più eclatante di cosa fosse, negli anni '90 il regime del c.d. "carcere duro".

Francesca Bendinelli





## **Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato: Un pericoloso vuoto normativo tra rispetto della Costituzione come dovere e ricerca della verità come diritto**

La notizia dell'avvenuta registrazione di intercettazioni telefoniche riguardanti il Presidente della Repubblica è emersa in un'intervista rilasciata alla giornalista Alessandra Zaniti da parte del Sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Antonino Di Matteo, pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» del 22 Giugno 2012.

In quell'intervista, il Sostituto procuratore riferiva che erano state intercettate conversazioni telefoniche del Presidente Napolitano, considerate allo stato irrilevanti ma che la Procura di Palermo si sarebbe riservata di utilizzare.

Seguiva, in data 9 Luglio 2012, nota del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Messineo, con la quale si chiariva che le intercettazioni del Presidente Napolitano erano state considerate irrilevanti e che pertanto sarebbero state distrutte con l'osservanza delle modalità di legge.

In una successiva nota, il dott. Messineo aggiungeva che: «nell'ordinamento attuale nessuna norma prescrive o anche soltanto autorizza l'immediata cessazione dell'ascolto e della registrazione, quando, nel corso di una intercettazione telefonica legittimamente autorizzata, venga casualmente ascoltata una conversazione fra il soggetto sottoposto ad intercettazione ed altra persona nei

cui confronti non poteva essere disposta alcuna intercettazione»; concludendo che, «in tali casi, alla successiva distruzione della conversazione legittimamente ascoltata e registrata si procede esclusivamente, previa valutazione della irrilevanza della conversazione stessa ai fini del procedimento e con la autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, sentite le parti».

Il punto è proprio questo: non vi è alcuna norma che si occupi espressamente di intercettazioni telefoniche indirette e casuali del Presidente della Repubblica.

L'unica disposizione, da leggere in correlazione all'art. 90 Cost. («Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione») è l'art. 7 della legge 5 Giugno 1989, n. 219 che prevede che: «nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale, se non dopo che la Corte Costituzionale ne abbia disposta la sospensione dalla carica».

Il quadro normativo è poi completato dall'art. 268 del c.p.p., il quale

prevede che i risultati delle intercettazioni disposte dal P.M. entrino nel fascicolo, salvo che siano manifestamente irrilevanti, oppure siano vietate dalla legge. La valutazione è compiuta sia dalle parti (pubblico ministero, imputato ecc.) che dal giudice (anche d'ufficio), nel corso di un'apposita udienza e le parti hanno facoltà di esaminare prima i documenti e di ascoltare le registrazioni.

Infine, vi è l'art. 271 c.p.p., il quale prevede che qualora l'intercettazione sia vietata è inutilizzabile ed è distrutta su ordine del giudice, salvo che essa costituisca corpo del reato.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, analizziamo brevemente quelle che sono le motivazioni che hanno spinto il Presidente Napolitano a sollevare il conflitto di attribuzioni.

Secondo l'assunto difensivo dell'Avvocatura Generale dello Stato, alla luce dell'art. 90 Cost. e dell'art. 7 della legge n. 219 del 1989 - salvi i casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione e con l'applicazione del regime previsto dalle norme che disciplinano il procedimento d'accusa - le intercettazioni delle conversazioni cui partecipa il Presidente della Repubblica, ancorché «indirette» od «occasional», dovrebbero ritenersi radicalmente vietate.

L'immunità prevista dalla norma costituzionale comporterebbe non solo un'irresponsabilità giuridica, ma finanche una irresponsabilità politica, diretta a garantire la piena libertà e la sicurezza di tutte le modalità di esercizio delle funzioni presidenziali e ciò a tutela degli altissimi compiti che il Presidente della Repubblica è chiamato a svolgere nel suo ruolo di rappresentante dell'unità nazionale e di garante degli interessi permanenti della nazione.

Che pur essendo il divieto sancito con riferimento ai soli due reati per i quali il Presidente può essere messo



in stato d'accusa e pur essendo il medesimo sancito espressamente solo per le intercettazioni dirette, la *ratio* della garanzia costituzionale, dovrebbe portare ad un'interpretazione estensiva della norma tale da ricomprendere nel divieto anche le intercettazioni indirette o casuali e le altre fattispecie di reato che possano a diverso titolo coinvolgere il Presidente.

Che per tali ragioni, i risultati delle intercettazioni operate malgrado il divieto sarebbero assolutamente inutilizzabili e la relativa documentazione dovrebbe essere immediatamente distrutta ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., trattandosi di intercettazioni eseguite «fuori dei casi consentiti della legge».

Siamo di fronte all'ennesimo conflitto tra principi costituzionali che dovrebbero tra di loro essere bilanciati.

Da un lato vi sono, infatti, le prerogative costituzionali riconosciute al Presidente della Repubblica dall'art. 90 Cost. a tutela non della sua persona, ma della sua funzione di rappresentanza dell'unità nazionale e di garante del rispetto della Costituzione, e dall'altro vi è la ricerca della verità in ordine a fatti di estrema importanza e gravità per la storia repubblicana italiana: le intercettazioni indirette captate sull'utenza telefonica dell'allora senatore Mancino vennero autorizzate nell'ambito del proc. pen. n. 11609/08, nato dalla riapertura delle indagini del proc. pen. 18101/00 (relativo ai reati di cui agli artt. 338 e 339 c.p. aggravati dall'art. 7 della L. 203/1991), già pendente nei confronti di Salvatore Riina ed Antonio Cinà avente ad oggetto la c.d. «trattativa» tra mafia e Stato negli anni a cavallo tra il 1992 e il 1994.

Sulla straordinaria importanza di queste indagini e sulla necessità che esse non siano intralciate, bensì incoraggiate e favorite, non c'è biso-

gno di dire parola, almeno per chi crede nel valore, purtroppo spesso accantonato, della verità fattuale, in luogo di quella meramente formale.


Tanto è grande l'esigenza di verità, quanto è scandaloso il tentativo di nascondere.

Dall'altro lato vi è però l'esigenza di salvaguardare la Costituzione ed in particolare le prerogative che l'art. 90 Cost. riconosce al Capo dello Stato; secondo le parole di Luigi Einaudi, richiamate nel decreto presidenziale che solleva il conflitto: «E' dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell'occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore, immuni da qualsiasi incrinatura, le facoltà che la Costituzione gli attribuisce».

La Costituzione è il patto sociale raggiunto da soggetti politici che pur rappresentando gruppi di cittadini culturalmente e socialmente diversi, si trovarono uniti nella lotta al regime totalitario e si accordarono per la costruzione di un nuovo Stato democratico.

Nella Costituzione sono custoditi quei principi e quei valori sui quali si fonda il nostro ordinamento giuridico Repubblicano, che vanno difesi a spada tratta se non si vuol mettere in pericolo quel patto sociale raggiunto nell'immediato dopoguerra e se non si vuol mettere in discussione quel bagaglio di principi e valori sui quali si fonda l'essere cittadini italiani.

Dunque, a detta di chi scrive, bene ha fatto il Presidente della Repubblica, nella sua veste di garante della



Costituzione, a sollevare il conflitto di attribuzioni<sup>1</sup>, in modo che sia la Corte Costituzionale, in assenza di precisa disposizione normativa (di cui si auspica l'elaborazione da parte del legislatore), a chiarire l'esatta portata dell'art. 90 Cost.; ed altrettanto bene farebbe il Capo dello Stato se, dopo aver doverosamente sollevato il conflitto, decidesse di rivelare pubblicamente il contenuto delle intercettazioni di cui tanto si discute.

Agendo in tal modo il Presidente avrebbe assolto alla sua funzione di garante della Costituzione e allo stesso tempo avrebbe contribuito a far chiarezza su quello che può certamente essere definito come uno dei periodi più bui della nostra storia Repubblicana. Mettendo a tacere una volta per tutti gli interventi politici degli ultimi giorni, forse ispirati più alla ricerca del consenso elettorale, che ad una lucida e disinteressata disamina del vuoto normativo presente nel nostro ordinamento in materia di intercettazioni telefoniche indirette del Capo dello Stato, togliendo alimento ad alcuni commenti ispirati da teorie complottistiche di ogni genere. Salvaguardando così il rispetto della Costituzione come dovere e la ricerca della verità come diritto.

Andrea Doveri

1) Dello stesso avviso è la Corte Costituzionale che con l'ordinanza n. 218 del 20 Settembre 2012 ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica.



## L'applicazione del reato di devastazione e saccheggio ai manifestanti del G8 di Genova

Il reato di devastazione e saccheggio viene introdotto dal codice Zanardelli del 1889, come reato politico, e infatti si prevede il dolo specifico di attentato alla sicurezza dello stato, e in uno stesso articolo il codice punisce i reati di "guerra civile, devastazione e saccheggio e strage". Proprio per la gravità dei fatti puniti dalla norma incriminatrice, ai fini dell'integrazione della fattispecie l'estensione geografica è molto ampia, e infatti viene applicato soprattutto con riferimento a eventi bellici.

Con l'entrata in vigore, durante il fascismo, del codice Rocco del 1930 si assiste a una tripartizione della condotta di reato, con la previsione di tre diverse fattispecie. La più grave è quella prevista dall'art 285 del Codice Penale "Devastazione, saccheggio e strage" inserito nel libro II, al titolo I, *Dei delitti contro la personalità dello Stato*, finalizzata al sovvertimento dello stato, per il quale si prevede la pena dell'ergastolo. La seconda condotta è quella prevista dall'articolo 419 c.p. "Devastazione e saccheggio", inserito nel libro II, al titolo V, *Dei delitti contro l'ordine pubblico*, che dispone "Chiunque fuori dei casi preveduti dall'art. 285, commette fatti di devastazione o saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito". La terza e meno grave

condotta è quella di danneggiamento, prevista dall'articolo 635 c.p.

Per quanto riguarda il reato di devastazione e saccheggio ex 419 c.p. sorgono alcune problematiche relative alla determinatezza della fattispecie, (articolo 25 della Costituzione), che impone la descrizione dei fatti suscettibili di essere accertati e provati nel processo attraverso i criteri messi a disposizione dalla scienza e dall'esperienza attuale; la condotta di devastazione e quella di saccheggio appaiono sfuggire alla possibilità di una definizione univoca, rimanendo dubbia quale debba essere l'estensione territoriale del reato, la quantità e qualità delle condotte. La Corte di Cassazione, in proposito, ha precisato che nell'espressione 'fatti di devastazione', «la parola 'fatti' sta ad indicare le diverse possibili modalità dell'azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, ecc.) e la parola 'devastazione' – assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale – il danneggiamento complessivo vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili,

zionale" del termine 'devastazione'.

Il 9 ottobre 2009 la Corte di Appello di Genova condanna dieci persone nell'ambito del processo a carico di 25 dimostranti accusati di devastazione e saccheggio durante le manifestazioni del G8 del 2001. La pena più alta è di 15 anni di reclusione. Il



13 luglio 2012 la I sezione Penale della Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza definitiva di condanna contro 10 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio con pene che vanno dai 6 anni e sei mesi a 15 anni di reclusione, per i fatti accaduti il 20 e il 21 luglio 200, durante lo stesso G8 di Genova. Nei confronti di cinque degli imputati viene annullata la sentenza della Corte di Appello di Genova del 9 ottobre 2009 in quanto questa dovrà valutare, con un nuovo processo, la sussistenza dell'attenuante per aver agito in suggestione di una folla in tumulto. Per altri tre manifestanti, che avevano avuto pene da 12 a 15 anni di reclusione, la Corte di Cassazione ha ridotto la pena con modalità unificate solo attraverso la loro riconducibilità al "significato tradi-

13 luglio 2012 la I sezione Penale della Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza definitiva di condanna contro 10 manifestanti accusati di devastazione e saccheggio con pene che vanno dai 6 anni e sei mesi a 15 anni di reclusione, per i fatti accaduti il 20 e il 21 luglio 200, durante lo stesso G8 di Genova. Nei confronti di cinque degli imputati viene annullata la sentenza della Corte di Appello di Genova del 9 ottobre 2009 in quanto questa dovrà valutare, con un nuovo processo, la sussistenza dell'attenuante per aver agito in suggestione di una folla in tumulto. Per altri tre manifestanti, che avevano avuto pene da 12 a 15 anni di reclusione, la Corte di Cassazione ha ridotto la pena con modalità unificate solo attraverso la loro riconducibilità al "significato tradi-

sei anni e sei mesi per l'altra. Tutti gli imputati sono considerati responsabili di devastazione e saccheggio, un reato che prevede pene molto alte. Il concorso morale nel reato è stato considerato integrato attraverso la sola presenza di persone al fianco di chi compiva la condotta, in quanto queste avrebbero rafforzato la volontà criminosa del soggetto.

La Corte di Cassazione ha deciso sul reato previsto dall'articolo 419 del Codice Penale ventuno volte nella storia repubblicana, dieci i casi dal 1947 a 2000 e undici fra il 2001 e 2012. La sua applicazione è aumentata nell'ultimo decennio, in relazione a fatti territorialmente fortemente circoscritti, come quelli relativi ad uno stadio.

Questo reato è funzionale alla repressione dei movimenti, soprattutto per come si configura in epoca repubblicana, come sottolinea l'avvocato Romeo in un intervento nell'ambito della campagna 10x100, contro la condanna -ad oggi avvenuta - dei manifestanti di Genova. E a conferma di ciò il fatto che ai fermati della scuola Diaz fosse contestato il reato di devastazione e saccheggio.

Non si può non ricordare inoltre che è dello stesso luglio scorso la sentenza di condanna per i fatti della scuola Diaz, dove non è stata comminata nessuna pena detentiva, solamente l'interdizione dai pubblici uffici, perché l'unico reato non prescritto dopo undici anni è quello di falso aggravato. Un dato salta subito agli occhi: che per un reato contro le cose si condanna fino a 15 anni di detenzione e che il sistema giuridico non riesce e non vuole condannare per le torture, gli abusi e le gravissime violazioni dell'*habeas corpus* subite da molti e molti a Genova dentro la scuola Diaz.

Chiara Angiolini

## Questione di brevetti

C'era una volta il plagio, ossia l'appropriazione della paternità di un'opera letteraria, artistica o scientifica altrui. E questo era riconosciuto fin dalla Convenzione di Berna del 1886. Il plagio si verifica quando una persona si appropria di elementi rappresentativi e creativi di un'opera per introdurli in un'altra opera sotto il proprio nome. In questo caso si ha una contraffazione qualificata ed aggravata, cioè una riproduzione abusiva di opera altrui con appropriazione di paternità (L. n. 633 del 1941). La legge



specifica che, per parlare di plagio, l'opera 'riprodotta' deve suscitare le stesse emozioni dell'originale, consentendo quindi uno spazio per brevi frammenti citazionistici. Un orecchio esperto non fatica ad individuare un plagio musicale, ma a volte basta anche un orecchio da dilettante (come quello di chi sta scrivendo) per trovarli: Albano (*Amanda è libera* - 2012) e Andy Statman (*Flatbush Waltz* - 1978), Emma (*Calore* - 2010) e Mietta (*Baciami adesso* - 2008), Baglioni (*Amore bello* - 1973) e Elton John (*Mona Lisa and mad hatters* - 1972) sono esempi eclatanti di plagio<sup>1</sup>...

Ma, lasciando stare la musica, si può definire un plagio la riproduzione di un *software*? Sicuramente i diritti di *copyright* impongono la riproduzione del *software* inteso come "lo stesso programma" con ben determinati vincoli. Un utente che acquista un *software* coperto da *copyright* potrà fare delle copie del prodotto in base alla licenza di acquisto, o potrà installarlo su altri computer diversi da quello per cui è stato acquistato solo a seconda delle opzioni accettate.

Per fare un esempio, il Sistema Operativo in una macchina comprata col *software* già installato all'interno

(in genere si tratta di una licenza di tipo 'home') non potrà essere installato su una macchina diversa (ecco perché la licenza viene apposta con un adesivo sulla macchina stessa).

Anche il *free software* (distinguibile in libero e *open source*) possiede le licenze per il *copyright*: rispetto al *software* proprietario, quello libero

consente di eseguire il programma per un qualsiasi scopo, accedere alla struttura del programma, studiarla e modificarla, e ridistribuirlo in modo illimitato. Quello che non è consentito è invece la rimozione dei riferimenti

ai precedenti autori del *software*. La differenza tra *software* libero e quello *open source* invece riguarda la possibilità di cambiare le licenze una volta che il programma è stato modificato: se si tratta di *software* libero in senso stretto la nuova licenza dovrà essere compatibile con quella originaria, mentre se si tratta di *software open source* non vi sono restrizioni ai cambiamenti di licenza. Tutta la materia delle licenze *software* è assimilabile al *copyright*.

Ma dove sta, in tutto questo, la sentenza emessa dal Tribunale di San José in California, a danno di Samsung e a favore di Apple, la scorsa estate? I *tablet* e gli *smartphone* Samsung funzionano su diversi sistemi rispetto a quelli Apple, quindi non si può parlare di 'copia' di un prodotto, ma più in generale della copia di una funzionalità di un prodotto, analogamente alla questione del plagio musicale.

Prima di scendere nel dettaglio della sentenza, è necessario parlare dei brevetti *software*. Se da un lato è possibile tutelare tutti i programmi sotto un *copyright*, solo dagli anni '70 è possibile brevettare gli "effetti tecnici" dei programmi.

1) Ascoltare per credere: [www.plagimusicali.net](http://www.plagimusicali.net)




(continua da pagina 11)

La differenza è sostanziale ed è legata al cosiddetto *reverse engineering* (ricostruire i passaggi di un software osservandone il comportamento). Il *copyright* tutela un programma come un'opera letteraria per il modo in cui è scritto. Ogni qual volta viene scritto un programma che esegue la stessa funzione di un altro, seguendo all'incirca le stesse fasi, ma se ne viene fatta una nuova riscrittura non si ha alcuna violazione di *copyright*. Questa forma di tutela consente, quindi, ai concorrenti di operare il "*reverse engineering*": è questo il motivo per cui la tutela attraverso *copyright* piace agli sviluppatori indipendenti ed è per lo stesso motivo che le imprese non la ritengono una protezione adeguata. Con il brevetto *software* invece si tutela il programma, sempre che sussista un effetto tecnico, dal punto di vista della sequenza logica delle fasi che esegue, siano esse espresse in forma logica o come sequenza di passi per risolvere il problema per cui è stato congegnato. Per tornare al caso in questione, Samsung, secondo il Tribunale di San José, ha dovuto pagare 1,05 miliardi di dollari (che sembrano tanti) a Apple per la violazione di brevetti per il "*bounce-back*" (tornare indietro quando si è arrivati alla fine di un'immagine), la possibilità di zoomare con un semplice "*tap*" e col "*pinch*" con le dita. Non si parla di programmi, ma di funzionalità. Vero anche che non tutte le violazioni sono state riconosciute, e sono cadute soprattutto quelle riguardanti il Galaxy Tab. È finita qua? Non proprio, considerando che Samsung aveva già preparato richieste per violazioni di Apple ai propri brevetti, oltre all'ovvio ricorso che è già stato presentato. Insomma, la partita è ancora lunga e immaginiamo, vista la frenesia nel lancio di nuovi prodotti, che non si limiterà soltanto a quei tre brevetti. Se la sentenza verrà confermata in appello, è valsa

la pena copiare Apple? Si può considerare che una "multa" di tale entità possa mandare in crisi qualsiasi azienda, ma Samsung ha sicuramente le spalle abbastanza larghe per resistere ad un colpo di questo genere: ha chiuso, infatti, il bilancio del 2011 con un utile di circa 12 miliardi di dollari e nell'arco del biennio 2011-2012, grazie anche al sistema operativo Google Android che possiedono, è diventato il primo marchio di *smartphone* al mondo. Insomma, pare proprio che questa multa possa risultare poco più che un semplice incidente di percorso. La cosa sarebbe diversa se la condanna si estendesse al ritiro dal mercato dei prodotti che sfruttano le tecnologie in questione. La vicenda non è destinata ad interessare solo queste due aziende: il sistema operativo Android della già citata Google è talmente simile al sistema di Apple che Steve Jobs lo considerava una copia spudorata e andò su tutte le furie al momento del suo rilascio: "Distruggerò Android perché è un prodotto rubato", aveva detto l'allora CEO di Apple, "sono disposto a una guerra termonucleare". E mentre i due grandi si litigano le loro fette di mercato, Nokia decide di fare tutto da sé, appoggiandosi a Windows Phone con *features* nuove e totalmente diverse. Se il suo (grave) ritardo per un mercato in così veloce evoluzione potrà essere colmato dalle vicende legali di Samsung e Apple, ce lo potrà dire solo il tempo, e forse neppure così tanto.

Cristian Lorenzini



## DNA Confessione di una prova scientifica


È considerato una prova assoluta, ma in realtà la "Doppia Elica" è solo un formidabile indizio.

Certamente è il mezzo investigativo più celebrato negli ultimi dieci anni e non si può certo negare, visti i clamorosi successi nell'inchiudere colpevoli o nello scagionare innocenti, il ruolo centrale che durante le indagini e nelle aule dei tribunali gli è riservato. Il Dna, l'acido desossiribonucleico o deossiribonucleico, cioè il nostro profilo genetico, è considerato la prova regina.

Prima di individuare i meriti e le colpe della nostra memoria genetica, è necessario capire cos'è il Dna e che ruolo ha assunto nel risolvere casi criminali.

La scoperta del DNA è stata attribuita ad un ricercatore svizzero. La storia racconta che nel 1869 il DNA fu isolato dal biochimico **Friedrich Miescher**, che osservò una sostanza microscopica (*pus*), in bende chirurgiche durante la loro utilizzazione, dandole il nome di nucleina. Negli anni '50 i Nobel Watson e Crick studiarono le sue caratteristiche e individuarono la doppia elica: la mappatura cromosomica della cellula umana ha un "filo" di un metro che deve entrare in un nucleo di 6/7 micron. Si compatta nei cromosomi. In ogni cellula umana ci sono 23 coppie: 46 cromosomi, metà della madre, metà del padre. A partire dal 1985 si è iniziato ad impiegare, nel laboratorio medico-legale, l'analisi del Dna contenuto nei nuclei delle cellule, estesa in seguito anche

al Dna contenuto nei mitocondri cellulari. Poco dopo fu messa a punto la *PCR* (*Polimerase chain reaction*), insieme di reazioni biochimiche sviluppata all'interno del termociclatore, una macchina che consente di aumentare il numero di copie di Dna presente all'interno di una macchia,



dunque la possibilità di lavorare anche all'interno di una traccia molto piccola.

Il tragitto del Dna inizia con la fase dell'estrazione: viene messo in una provetta per essere "quantizzato". Arriva in laboratorio e passa alla fase dell'amplificazione attraverso la *Pcr*. Infine, la tipizzazione. Il Dna, le cui copie sono state aumentate nel termociclatore e al quale è stata anche applicata una coda fluorescente, passa in una macchina per essere "tipizzato", perché ognuno di noi ha una diversa caratteristica.

All'interno del nostro organismo, per il 99,5% siamo tutti uguali. Ci differenziamo dagli altri solo per lo 0,5%. In questa minima percentuale sono presenti piccole strutture che si chiamano microsatelliti o Str (*Short tandem repeats*), cioè ripetizioni in tandem sempre uguali di sequenze molto brevi. La sequenza di questi frammenti di acido desossiribonucleico, la cui funzione non è nota, ripetuta all'interno del Dna, costituisce le differenze genetiche delle persone. Sono un marcatore che si aggiunge agli altri marcatori (colore dei capelli, colore degli occhi...) per arrivare al colpevole. Più Str vengono studiati, più è alta la probabilità di identificazione; oggi esistono kit che analizzano fino a 18 di questi marcatori. Poiché il Dna è costante nelle cellule dei vari tessuti, ne consegue che tutti i campioni biologici appartenenti ad uno stesso individuo hanno lo stesso profilo genetico: sangue, liquido seminale, saliva, formazioni pilifere, urina, tessuti, ossa. Inoltre il Dna è relativamente stabile, particolarmente in campioni essiccati.

Consideriamo adesso i vantaggi. Anzitutto l'estrema sensibilità del metodo conquistata anche per merito delle recenti tecnologie. Bastano poche cellule, pari ad un granello di

forfora, per contribuire alla soluzione di un caso. Ma occorre avere molta precisione, perché le indagini sulle tracce biologiche possono subire limitazioni in rapporto alle dimensioni della traccia ed al suo stato di conservazione.

Contemporaneamente però, questo costituisce un altro vantaggio, poiché i margini di errore sono noti, grazie all'affidabilità della tecnica diagnostica, basta che l'attività e i processi analitici siano stati fatti in conformità alle procedure, come stabilito dallo standard di qualità Iso/Iec 17025. Ed in conclusione si ravvisa la riproducibilità, grazie alle attuali tecniche, con il vantaggio di ottenere sempre il medesimo risultato, anche inviando parti del campione genetico a diversi laboratori. Ne consegue la classificabilità, quindi la possibilità di avere una banca dati. Questa costituisce uno strumento di "contestualizzazione"

fondamentale e i laboratori più avanzati ne sono dotati. Ma c'è l'esigenza di banche dati nazionali e internazionali. In Italia è stata approvata nel 2009 la legge per realizzare un database che presto sarà operativo. In Inghilterra esiste dal 1995 e contiene i dati di quattro milioni di individui. Esiste anche l'archivio telematico internazionale del Dna dell'interpol, specializzato in terrorismo. Inoltre, con il Trattato di Prum del 2005, l'Ue ha stabilito l'operatività della cooperazione tra Paesi europei con scambio di profili genetici e impronte digitali.

Passiamo agli svantaggi. In primis, il Dna senza contesto non è una prova. Basta pensare ad alcuni fatti di cronaca seguiti con molta attenzione: l'omicidio di Melania Rea, in cui sono state ritrovate tracce genetiche del marito, ma che di certo non costituiscono una prova schiacciante di colpevolezza. O ancora, il delitto di Meredith Kercher, che ha messo sul banco degli imputati dell'opinione pubblica proprio il Dna, sottolineandone l'inattendibilità durante il

processo di appello. Quel che è certo, è che sotto l'aspetto genetico, l'acido desossiribonucleico è difficilmente interpretabile quando intervengono contaminazioni o alterazioni per agenti atmosferici.

Un altro problema è quello del Dna frammisto, in quanto più contributori esistono, ad esempio sangue di un soggetto e sperma di un altro, e più è difficile ricavare profili genetici. Ed è il caso specifico di Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

In realtà non si può mai parlare di certezza o di identità assoluta. Il Dna è uno strumento diagnostico e



non investigativo che dà la possibilità di determinare una persona su miliardi partendo da una semplice gomma da masticare o da una cicca di sigaretta.

La matrice genetica ci permette di individuare l'appartenenza ad un soggetto però solo in termini di probabilità, certamente quasi totale, ma appunto "quasi".

La scienza, però, non si ferma e, proprio partendo dalla osservazione, dagli errori, dalla volontà di avvicinarsi sempre di più ad una certezza investigativa, le conquiste delle tecnologie applicate alla ricerca del Dna migliorano lestamente.

E i successi non mancano. Il delitto dell'Olgiata è stato risolto dopo 20 anni, grazie alla verifica della presenza di tracce genetiche sulla scena del crimine, che hanno portato all'arresto di Manuel Winston Reeves, che lasciò sulle lenzuola di Paolo Alberica Filo della Torre, proprio il suo Dna.

Letizia Motta





## La città' dell'oblio di Rene' Fregni, ovvero come entrare in prigione senza uscirne mai

“Fin da quando ero piccolo la prigione è il luogo che più mi ossessiona, mi attrae e mi atterrisce...Senza dubbio è questo il motivo per cui ho chiesto di lavorarci, pensavo che superare queste mura una volta la settimana mi avrebbe consentito di ammansirle...Oggi so che sono chiacchiere, che non si addomestica la morte.”

Le ragioni che spingono donne e uomini ad attraversare la soglia di una prigione sono le più diverse: spirito caritatevole, voglia di aiutare, curiosità, ossessione, e chi più ne ha più ne metta.

Ralph è uno scrittore fallito, o meglio non iniziato, nessun editore lo ha ancora pubblicato e tiene un corso di scrittura nel carcere di Marsiglia. Marsiglia è la sua città, la città di cui conosce ogni vicolo, tutta la bellezza ed ogni debolezza. La città dell'oblio è una città nella città, la città che nessuno conosce dove nessuno arriva, se non per morire.

Entrare in prigione cambia la vita a tutti, a Ralph la sconvolgerà.

A sconvolgerlo sarà soprattutto Gabriel Bove, l'uomo della cella C318, l'uomo che vive la sua infinita solitudine di detenuto in compagnia del fantasma che ama. Un fantasma dipinto su ogni muro, in ogni pensiero, il fantasma di una vita che è

stata.

Ralph rimarrà affascinato e spaventato dal vuoto che scoprirà in Bove, tanto da pensare di salvarlo.

Entrare in prigione, sconvolge. E ti fa credere di poter salvare chi è stato meno fortunato di te, chi ha sbagliato ed ora sconta una pena troppo pesante per essere sopportata.

Salvare-si certe volte è impossibile.

Anche Ralph ha il suo fantasma, Laura. Una relazione sentimentale finita male e mai finita. L'amore della vita che ti resta lì. Entrando pensi che c'è chi sta peggio ed essere il salvatore, e pensare di aver capito tutto ti spinge verso dove non avresti pensato di arrivare.

Mentre fuori scoppia la primavera, e Marsiglia si riempie di luce e di profumi, dietro le sbarre non si può che ripiombare nell'odore della prigione, simile a quello degli ospedali, un po' meno disinfettanti ma la sinistra e la sofferenza ci stanno di certo.

Dentro Ralph inizia a prendersi cura di Bove, mentre fuori la primavera avanza.


Mentre fuori suo padre muore in un ospizio di periferia.

I chiavistelli, i cancelli, i metal detector, le telecamere, un circuito, un labirinto dal quale pare impossibile uscire, per Bove e per Ralph.

Ma una volta usciti?

Il carcere è il posto “où se perdent les hommes” e uscirne vivi sembra impossibile per i protagonisti del romanzo.


La città dell'oblio è



la storia di chi entra e non può più uscire, una storia di carcere e di chi lo vive, come detenuto e come volontario. Un noir francese di quelli che ti prendono alla prima pagina e preghi che non arrivi l'ultima. Di sicuro un libro avvincente per tutti/ i quelli che si avvicinano al mondo del volontariato penitenziario, non per spaventarli ma per stimolarli a trovare valide ragioni per impegnarsi in questa attività.

L'autore del libro René Frégni, ha fatto conoscenza con la scrittura a 19 anni, alla prigione militare. Finito in cella di isolamento, ha perso subito ogni voglia di sorridere ma ha incominciato a scrivere poesie. Quando non è più riuscito a sopportare quel grigiore è evasò dal carcere, e disertore, ha passato la frontiera con documenti falsi. Il carcere, come chi ha abitato per tanti anni nella cella C 318, con il numero di matricola 29966 S lo ossessioneranno per il tempo che gli resta.

Letizia Bertolucci



## L'Altro Diritto e le sue novità'

Come ormai ben sapete, la principale attività svolta dai noi volontari dell'Altro Diritto consiste nello svolgimento di colloqui diretti con i detenuti ristretti presso i vari Istituti Penitenziari toscani, al fine di informarli dei loro diritti e consentire loro di accedervi, aiutandoli a scrivere domande, istanze, o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato.

A ciò si affianca, dal maggio del 2008 - oltre alla promozione di una serie di conferenze aventi ad oggetto tematiche sociali che abbracciano, molto spesso ed inevitabilmente, il tema del diritto nei suoi svariati contorni - la pubblicazione, con cadenza quadrimestrale, di *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e ad altri eventuali interessati, l'attività svolta appunto in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria nonché, in piccole dosi, l'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.

Questo articolo si propone proprio di "aggiornarvi" sulle ultime novità relative all'attività condotta nei singoli Istituti, novità che rappresentano delle piccole importanti conferme di quanto sia utile la presenza di volontari che facciano da filo conduttore tra il carcere ed il mondo esterno.

Prima fra tutte - per quanto riguarda la Casa Circondariale "Don Bosco" di Pisa - la possibilità, concretizzata negli ultimi mesi, di tenere colloqui anche nella sezione femminile.

Fin dagli esordi, infatti, presso il Don Bosco, abbiamo svolto colloqui solo con la popolazione detenuta



maschile, attraverso il sistema della c.d. domandina, attraverso la quale il singolo detenuto chiede di poter parlare con gli operatori delle varie associazioni che fanno ingresso in carcere.

Ebbene, a partire dal mese di Giugno, in occasione di un incontro tra

noi, le associazioni Casa della Donna e Controluce e le stesse detenute, abbiamo avuto modo di informarle sul nostro ruolo e sulla possibilità di chiedere una nostra consulenza e, a distanza di poco tempo, le loro domandine sono raddoppiate, segno che il nostro apporto non deve esaurirsi come non si esaurisce il loro bisogno.

Altra importante iniziativa, da attuarsi per ora presso il Don Bosco - e in futuro si spera anche nelle altre carceri toscane - è lo svolgimento nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, di due seminari in forma di dibattito aperto con i detenuti, tenuti da professionisti ed esperti ed aventi ad oggetto *"La tutela della salute delle persone private della libertà personale"* e *"Le misure alternative alla detenzione"* nonché di uno o più incontri formativi in occasione dei quali sarà esposto loro un quadro completo delle istanze, domande e richieste che possono indirizzare, a vario titolo e a seconda delle esigenze, agli organi e alle autorità competenti in materia penitenziaria ovvero previdenziale ed

assistenziale.

Ed è proprio alle materie appena citate che si ricollega l'ultima importante novità dell'associazione: il progetto *Diritti in azione, rete per l'accesso ai diritti sociali*.

I diritti previdenziali da lavoro penitenziario e gli altri diritti sociali, difatti, sono spesso inaccessibili ai detenuti, sia a causa di oggettivi impedimenti derivanti dalla condizione di detenzione, quanto e soprattutto a causa dell'assenza di servizi domiciliari loro destinati.

Il progetto prevede, dunque, di rimuovere questa discriminazione, garantendo ai detenuti dei principali Istituti di detenzione della Toscana un accesso effettivo ai diritti sociali attraverso la creazione, all'interno di ogni singolo Istituto, di una rete di Sportelli che aiutino loro ad accedere, ad esempio, agli assegni familiari, all'indennità di disoccupazione, alla pensione d'invalidità o di anzianità, mettendo in rete gli uffici ed i servizi pubblici competenti.

Gli Sportelli, quindi, opereranno con il fine di recuperare i documenti e le certificazioni richieste e facendo da intermediari tra il detenuto e le amministrazioni competenti.

L'accesso ai diritti sociali, ad ogni modo, sarà possibile solo a condizione che le istituzioni penitenziarie e gli enti pubblici lavorino in rete.

L'augurio è che riusciremo tutti ad ottenere ben presto i risultati sperati.

Vi aggiorneremo anche su questo, naturalmente.

Pasqualina Romano



# Articolo 17

**"L'altro diritto"** è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1996; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 "L'altro diritto" che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci si sono interessati all'Altro Diritto. Per vedere la puntata vai su [www.report.it](http://www.report.it), e clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto" oppure all'indirizzo [www.altrodiritto.unifi](http://www.altrodiritto.unifi)



LIBRERIA  
PELLEGRINI

"la tua libreria giuridica accanto alla facoltà"

Via Curtatone e Montanara 5, tel. 050/2200024  
[www.libreriapellegrini.it](http://www.libreriapellegrini.it)



[adpisa@libero.it](mailto:adpisa@libero.it)

**Articolo 17 periodico  
quadrimestrale di impegno civile,  
supplemento di In-Oltre**

PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO DELLA  
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TO-  
SCANA

*Direttore responsabile In-Oltre:* Edoardo Semola  
*Responsabile Articolo 17:* Marta Campagna  
*Coordinatore lavori:* Marta Campagna  
*Redazione:* Marta Campagna, Chiara Angiolini,  
Francesca Bendinelli, Letizia Bettolucci,  
Andrea Doveri, Cristian Lorenzini,  
Letizia Motta, Pasqualina Romano,  
Valentina Ventura.

*Editing:* Cristian Lorenzini

*Editore:* L'altro diritto, Centro di documentazione  
su carcere, marginalità e devianza

Reg.Trib. Firenze n° 5345/bis del 18/05/2004

*Stampato:* Copisteria il Campano—Pisa

[www.altrodiritto.unifi.it/art17](http://www.altrodiritto.unifi.it/art17)

**Art. 17, L. 26 luglio 1975, n. 354**  
*(Norme sull'ordinamento penitenziario e  
sull'esecuzione delle misure privative e  
limitative della libertà)*

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'associazione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.



**adi**  
Associazione dottorandi  
e dottori di ricerca italiani